Codice A1816A

D.D. 12 agosto 2016, n. 2162

R.D. 523/1904 - P.I. 5658 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il ponte della S.P. 422 sul Rio di Stroppo nel comune di Stroppo (CN) - Richiedente: Provincia di Cuneo -

In data 18/07/2016 la Provincia di Cuneo con sede in Cuneo, C.so Nizza n.21, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per il mantenimento del ponte della S.P. 422 sul Rio di Stroppo nel comune di Stroppo e per i lavori di ampliamento carreggiata consistenti in:

- ponte stradale ad unica arcata in muratura e pietrame (luce 16 m e freccia 10m) situato alla progressiva Km 63+000 della S.P. 422;
- allargamento impalcato con soletta in cls. armato in c.a. di luce m 38,40 e larghezza di m 7,60;
- posa di nuove barriere stradali di bordo ponte.

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua Rio di Stroppo è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Settore viabilità Cuneo e Saluzzo - Ufficio progettazione Cuneo in base ai quali si raffigurano l'opera di che trattasi.

L'Amministrazione Provinciale di Cuneo con deliberazione della Giunta n. 203 del 20/09/2011 ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto.

In data 26/07/2016 é stata effettata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento del ponte e la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio di Stroppo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000:
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n.203 del 20/09/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Cuneo con sede in Cuneo, C.so Nizza n.21, in sanatoria a mantenere il ponte e di autorizzare l'esecuzione delle opere di allargamento dell'impalcato nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 3. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- 4. <u>il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;</u>
- 5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

9. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..).

Con successivo atto si provvederà al rilascio della concessione in via di sanatoria per la regolarizzazione amministrativa dell'occupazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE Dott.For. Elio PULZONI